

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini **Componenti**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 23 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO GIUSTI, FRANCESCA VETTORI, MAURO CEVOLI, ALHASSAN MASAHUDU, ALHASSAN MORO, BOAKYE YIADOM RICHMON, COFIE ISAAC, HOTTOR EDMUND ETSE, NII NORTEY ASHONG, ANDREA COSSU, PANI CLAUDIO, ENRICO PREZIOSI, STEFANO FANTINEL, ALESSANDRO ZARBANO, CARLO ROSSI, SANDRO MENCUCCI, GIUSEPPE MAROTTA, ERNESTO PAOLILLO, RINALDO GHELFI, LARA PALMEGIANI, PATRIK BASTIANELLI, MANUEL MONTIPO, EPIMAH AHMED BARUSSO, ORTOLI ARMANDO, GIANLUCA SOTTOVIA, ALFONSO FAIELLA, CLEMENTE FILIPPI, TOGNI ROMULO EUGENIO, ALESSANDRO TULLI, CHIBSAH YUSSIF RAMAN, FRISON ALBERTO, MAURIZIO RICCARDI, DUNCAN JOSEPH ALFRED, VINCENZO MONTEMURRO, URBANO CAIRO, GINO CORIONI, ALDO SPINELLI, Società FC JUVENTUS Spa, GENOA CRICKET AND FC Spa, FROSINONE CALCIO Srl, FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, CALCIO BRESCIA Spa, ACF FIORENTINA Spa, US SASSUOLO CALCIO Srl, CALCIO PADOVA Spa, SS JUVE STABIA Srl, AS VARESE 1910 Spa, TORINO FC Spa, ASG Nocerina Srl, AS LIVORNO CALCIO Srl - (nota n. 11998/488 pf12-16 GT/ SP/dl del 15.6.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra alcuni dei deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 11 settembre 2015 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con

l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 23 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 12135/870 pf14-15 SP/gb del 16.6.2015).**

**Il deferimento**

Con atto del 16/6/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

A) il Signor Massimo De Salvo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso COVISOC, entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014;

B) la Società Novara Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Massimo De Salvo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa.

Il Sig. Massimo De Salvo e la Novara Calcio Spa hanno fatto pervenire, in data 3/7/2015, una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato che:

- la Corte Federale di Appello con comunicato ufficiale n. 49/2015 ha parzialmente accolto la decisione del Tribunale Federale Nazionale C.U. n. 49/2015 riducendo a n. 3 i punti di penalizzazione inflitti dalla Società per i medesimi fatti oggi contestati;
- il fine dei controlli della COVISOC è quello di *"punire i club la cui situazione economica e finanziaria possa attentare alla regolarità del campionato"*, situazione nella quale non si trova la Novara Calcio Spa che gode di solidità economica e finanziaria;
- la legge statale costituisce la fonte normativa sovraordinata a quella federale in materia di adempimenti fiscali e tributari;
- il contribuente ha il diritto di poter rateizzare l'IRPEF e solo le irregolarità verso lo Stato debbono avere rilevanza per la Co.Vi.So.C;
- in già nel mese di febbraio 2015 la Novara Calcio ha presentato *"domanda di rateizzazione del debito IRPEF"* ma l'Agenzia ha negato la rateizzazione, non essendo il debito ancora scaduto;
- in data 25/5/2015 la Società ha provveduto all'invio del mod. 770 ed il 3/6/2015 la Società ha potuto chiedere la rateizzazione del debito, provvedendo il 12/6/2015 al pagamento della prima rata;
- il memorandum riepilogativo della Società di revisione Deloitte & Touche non consentirebbe di distinguere la quota IRPEF degli incentivi all'esodo rispetto a quella degli emolumenti veri e propri;

- la decisione e la condanna non sono ancora definitive con conseguente inapplicabilità della recidiva.

Concludono chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, che venga esclusa la recidiva non sussistendo gli estremi per la sua applicazione e che venga tenuta in considerazione la continuazione ai fini della entità della sanzione.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato agli argomenti esposti nel deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Massimo De Salvo la sanzione della inibizione di complessivi mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) e specificamente mesi 2 (due) per la violazione contestata, mesi 1 (uno) per la continuazione e giorni 15 (quindici) per la recidiva; per la Novara Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva.

Sono altresì comparsi il difensore dei deferiti oltre al Presidente Dott. De Salvo. Il primo ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti riportandosi agli argomenti difensivi esposti nella memoria.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente va rilevato che risulta documentalmente provato, nonché confermato dai medesimi deferiti attraverso la memoria ex art. 30 CGS, che il Novara Calcio abbia presentato in data 3/6/2015 la richiesta di rateazione alla Agenzia delle Entrate delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati.

Tale circostanza esclude che, alla data del 16 aprile 2015, la stessa abbia provveduto al versamento ed alla dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, ai sensi dell'art. 85, Lett. C. par. VII delle NOIF.

Tale circostanza è altresì confermata dalle indagini svolte dalla Co.Vi.So.C ed allegate agli atti del fascicolo.

Appaiono irrilevanti gli assunti dei deferiti circa sia la impossibilità di poter effettuare la compensazione delle ritenute prima del 3/6/2015, sia la prevalenza della normativa statale su quella federale e ciò anche in considerazione di quanto recentemente statuito dalla Corte di Appello Federale che con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 003/CFA (2015-2016) così ha deciso:

*“Diversamente è a dirsi per l'impugnazione relativa al capo di decisione (deferimenti nn. 5 e 6), e relativa alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.12.2014, nonché al mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 ed alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.2.2015.*

*Soccorre anche in questo caso un precedente specifico di questa Corte (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 - Barletta) che per brevità si riporta in base al quale:*

*“...L'impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull'altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna Società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall'ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla Società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall'ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la Società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C....”. In base a questi elementi, quindi, la Società Novara ed i suoi rappresentanti avevano l'obbligo di provvedere al pagamento nei termini indicati, essendo in ogni caso loro preciso onere quello di conoscere la diversa impostazione delle tempistiche federali e statuali; senza così poter invocare la possibilità della compensazione del credito IVA nonché della rateizzazione del debito nei confronti del fisco, rilevando, inoltre, come da consolidati principi la permanenza nello stato omissivo”.*

È quindi accertata la violazione dell'art. 85, Lett. C. par. VII delle NOIF in relazione al mancato versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014.

Non è applicabile al caso in esame la recidiva ex art. 21 CGS, in quanto non risulta che i deferiti, nella corrente stagione sportiva 2015/2016, abbiano subito condanne per i medesimi fatti.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Massimo De Salvo la sanzione della inibizione di complessivi mesi 3 (tre) e specificamente mesi 2 (due) per la violazione contestata, mesi 1 (uno) per la continuazione; per la Società Novara Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016.

**(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12878/955 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015).**

**(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12880/956 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015).**

### **Il deferimento**

Con atto del 30/6/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Signor Laurenza Nicola, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015.

- la Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa.

Con ulteriore atto del 30/6/2015, la Procura Federale ha deferito alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Signor Laurenza Nicola, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII) e della delibera FIGC 497/CF del 27 maggio 2014, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 maggio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015.

- la Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa.

Il Signor Laurenza Nicola e la Società AS Varese 1910 Spa non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna la Procura Federale in via preliminare ha chiesto la riunione dei due deferimenti, quindi concluso, ai sensi delle vigenti disposizioni, chiedendo per il Sig. Laurenza Nicola la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) ed ulteriori giorni 15 (quindici) per la recidiva e per la Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi alla prima iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Ed infatti, il memorandum riepilogativo redatto dalla Deloitte & Touche allegato sub. 1 alla relazione Co.Vi.So.C. in data 1/6/2015 rileva il mancato pagamento di diversi emolumenti del periodo gennaio – febbraio 2015 per un importo complessivo pari a € 564.191,84

nonché il mancato versamento di parte delle ritenute IRPEF relative al medesimo periodo per un ammontare pari a 295.933,46.

Non è applicabile al caso in esame la recidiva ex art. 21 CGS, in quanto non risulta che i deferiti, nella corrente stagione sportiva 2015/2016, abbiano subito condanne per i medesimi fatti.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AS Varese 1910 Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Laurenza Nicola la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e per la Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi alla prima iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 23 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UGO MAGLIONE (calciatore tesserato per la Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo SS 2014/15), Società ASD COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO - (nota n. 10457/357 pf14-15 AM/ma del 14.5.2015).**

Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 23 luglio 2015, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, nei confronti del calciatore Ugo Maglione, l'irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 18 (diciotto), alla luce della collaborazione fattiva dello stesso con gli organi della Procura federale, come da verbale di audizione del 2.7.2015 che viene prodotto all'odierna riunione con l'assenso della difesa del deferito, e nei confronti della Società Comprensorio Montalto Uffugo, l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/16; l'Avv. Cozzone, quale difensore del Maglione, che ha concluso associandosi a quanto richiesto dal rappresentante della Procura federale, confermando la collaborazione del Maglione con la Procura federale, riportandosi al suddetto verbale del 2.7.2015 e chiedendo l'applicazione della sanzione richiesta dalla Procura federale;

osserva,

### **Il Deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Ugo Maglione, tesserato per la S.S. Comprensorio Montalto Uffugo (d'ora in avanti, anche detta la "Società") e la S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Maglione, della violazione degli artt. 1 bis e 7, comma 1, del CGS, *"per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara del campionato di serie D Leonfortese – Montalto Uffugo da disputarsi in data 11 gennaio 2015 chiedendo telefonicamente, in data 4 gennaio 2015, al Sig. Vincenzo Pentimone, tesserato quale portiere per la Soc. Leonfortese, già suo compagno di squadra nel Real Metapontino, e al Sig. Candiano Maiko, anch'egli tesserato per la Società Leonfortese, la loro disponibilità affinché si verificasse nella partita da disputarsi la domenica successiva un risultato favorevole alla sua squadra, offrendo a ciascuno di essi come ricompensa la somma di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)"*;
- la Società, *"per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 e 7 comma 2 del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato"*.

### **La difesa del deferito Sig. Maglione**

Si è costituito nel procedimento il solo Sig. Maglione, a mezzo di difensore, il quale ha dato atto di aver riconosciuto le proprie responsabilità dinanzi agli Organi federali e di aver collaborato con gli organi di giustizia (circostanza, questa, confermata dal rappresentante della Procura Federale) chiedendo, in proprio danno, l'irrogazione della sanzione della squalifica di mesi diciotto, così come richiesta dall'accusa, in quando determinata in applicazione del disposto di cui all'art. 24 CGS (*"1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare ... gli organi disciplinari possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste ... ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa."*).

### **Motivazione**

**3.1.** Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che il Sig. Maglione si sia reso responsabile dell'addebito contestato. In particolare, va dato atto che il deferito, come da dichiarazione in atti rilasciata agli organi federali inquirenti in data 2 luglio 2015, ha ammesso, spontaneamente, le proprie responsabilità in merito all'accaduto, facendo luce su alcune circostanze (segnatamente, dando indicazioni sul tesserato che lo avrebbe indotto ad adottare l'iniziativa di contattare i tesserati della Società Leonfortese per offrire somme di denaro al fine di ottenere un risultato favorevole per la propria squadra di appartenenza) che non erano note agli inquirenti.

**3.2.** In merito alla sanzione, questo Tribunale ritiene che, alla luce della provata responsabilità e del comportamento collaborativo del Sig. Maglione, possano trovare, nei confronti dei deferiti, accoglimento le richieste della Procura Federale, e, quindi, per il Sig. Ugo Maglione, la sanzione della squalifica per mesi diciotto, e, per la Società, le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti due, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, infligge al Sig. Ugo Maglione la sanzione della squalifica per mesi 18 (diciotto), e alla SS Compensorio Montalto Uffugo la sanzione della penalizzazione in classifica di punti 2 (due), da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16.

**(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa) - (nota n.10250/1456 pf10-11 AM/Seq. dell'11.5.2015).**

Con deferimento in data 11/5/15 la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Michele Pirro, che dal 24 luglio 2008 all'11 agosto 2009 ha ricoperto la carica di consigliere delegato della Società SS Calcio Venezia Spa, con i poteri già specificati nel paragrafo B) alla lettera d) della parte motiva del deferimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C.) e dell'art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate in atti di distrazione di beni dal patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, consistenti nell'autoliquidazione di compensi non dovuti per euro 201.731,40 e, nel periodo precedente, di ulteriori compensi non dovuti per euro 26.120,20, pur in assenza di specifica delibera del C.d.A. e pur non essendo mai stato assunto dalla Società come dipendente, nella sottrazione di importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato "Anticipi a Fornitori" di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22), dei quali euro 89.849,00 erano stati da lui direttamente distratti attraverso un giroconto di pari importo effettuato il 31.12.2008 e avente come contropartita il mastro di conto n. 35/0505/F denominato "Pirro Michele"; nella liquidazione di euro 52.720,36 in favore della Società Edizioni Prestige Spa (a fronte delle fatture n. 73 del 31 luglio 2008, n. 78 del 26 agosto 2008 e n. 11 del 25 marzo 2009 emesse nei confronti del sodalizio per complessivi euro 58.700), della quale era socio, per generiche prestazioni pubblicitarie su un giornale di calcio, privando la medesima Società di risorse economiche e facendosi soddisfare in via preferenziale rispetto ad altri creditori privilegiati, quali dipendenti, enti previdenziali ed erario; siffatte condotte hanno avuto, secondo l'assunto della Procura Federale, conseguenze pure amministrative e gestionali in danno della Società, anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. Il tutto in associazione con i Sig.ri Arrigo Poletti e Ugo Poletti;

**Il patteggiamento**

Alla riunione del 2.7.2015 il Sig. Michele Pirro con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 23.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Michele Pirro ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Pirro, sanzione della inibizione di anni 4 (quattro) e mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 3 (tre)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre) nei confronti del Sig. Michele Pirro.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

**(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC fino al 31.3.2015) - (nota n. 633 PF 14-15 - prot. n. 2965/F del 23.03.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,

visto il certificato medico inviato dal deferito;

ritenuta la rilevanza dell’impedimento addotto dal Fiorini;

considerato che il rappresentante della Procura Generale dello Sport presso il CONI si è rimesso alle decisioni del Tribunale;

rinvia il procedimento alla riunione del 24.9.2015 ore 15 con sospensione dei termini di cui all’art. 34, comma 5 del CGS.

**(7) – RECLAMO DI PIETRO LEONARDI avverso la sospensione cautelare da ogni attività in seno alla FIGC per giorni 30 - (Com. Uff. n. 4/TFN-SD del 8.7.2015 – nota n. 260/634 pf14-15/AM/SP/ma del 7.7.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,

**premesse:**

1°) che la Procura Federale il 7 luglio 2015 ha chiesto a questo Tribunale che fosse comminata ai Sig.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, rispettivamente Presidente del C.d.A. il primo ed Amministratore Delegato il secondo della Società Parma FC Spa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parma del 19 marzo 2015, la sospensione cautelare da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi dell'art. 20 CGS;

2°) che siffatta istanza ha richiamato il procedimento n. 634pf 14.15 aperto da detta Procura in relazione al fallimento di cui sopra e finalizzato ad accertare se nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento (19 marzo 2013 – 19 marzo 2015) fossero state poste in essere dagli amministratori della Società, Sig.ri Ghirardi e Leonardi, condotte suscettibili di averne causato il dissesto sino al suo fallimento;

3°) che dagli atti di indagine era apparso, in particolare, che i Sig.ri Ghirardi e Leonardi:

a) in danno della Società e dei creditori, avevano concordato nell'esclusivo loro interesse la concessione da parte della Società Parma, senza alcun vantaggio per quest'ultima già in crisi finanziaria, un prestito personale fino ad € 1.2 milioni in favore del Sig. Leonardi, privo di alcuna garanzia di rimborso, incrementando la retribuzione del predetto affinché provvedesse alla restituzione dell'importo (avvenuta solo parzialmente) non con somme proprie, bensì con somme della Società, aumentandone i costi, già in presenza di una disastrosa gestione operativa gravemente deficitaria;

b) avevano concluso con i tesserati della Società un numero abnorme di accordi denominati incentivo all'esodo, che alla data del fallimento erano risultati essere 89 per un complessivo debito di € 23.7 milioni, allo scopo di eludere la normativa federale e trarre in inganno la Co.Vi.So.C. nell'ambito delle verifiche dalla stessa effettuate, nonché di differire nel tempo i debiti cumulati dalla Società verso i tesserati per le retribuzioni contrattualmente pattuite, evitandone la contabilizzazione per competenza e trasformando i debiti per retribuzioni maturati nei confronti dei tesserati in somme a loro dovute a titolo di incentivo all'esodo e cioè quale buonuscita concessa a fronte della risoluzione consensuale del contratto, senza che il tesserato effettivamente lasciasse la Società e senza contabilizzare il debito così trasformato, di guisa che nei conti sociali, periodici ed annuali, risultavano evidenziati debiti sportivi di gran lunga inferiori alla loro reale consistenza;

c) avevano concretizzato numerose operazioni di compravendita di diritti alle prestazioni pluriennali di calciatori, indicando valori superiori a quelli reali di mercato, così contabilizzando plusvalenze fittizie nei bilanci dei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento al fine di occultare la reale situazione patrimoniale ed economica della Società ed ottenere l'iscrizione al Campionato;

d) avevano concluso accordi preliminari di compravendita di diritti pluriennali di calciatori con modalità difformi da quelle previste dalle norme federali al solo scopo di anticipare la

contabilizzazione di plusvalenze e così contribuire all'occultamento delle reali perdite di esercizio della Società fallita;

4°) che nell'istanza di cui sopra veniva evidenziato il particolare disvalore delle condotte dei Sig.ri Ghirardi e Leonardi in ambito sportivo ed il grave pericolo della loro reiterazione nelle more del procedimento disciplinare in corso, in una alla pendenza a carico dei Sig.ri Ghirardi e Leonardi di indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Parma sulla ipotizzata sussistenza di reati fallimentari;

**premessò altresì:**

5°) che questo Tribunale, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 8 luglio 2015, pubblicato sul CU n. 4/TFN – Sezione Disciplinare, richiamata l'istanza della Procura Federale, ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, visto l'art. 20 CGS, in accoglimento della stessa, ha sospeso i Sig.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi da ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di gg. 30 (trenta) a decorrere dalla pubblicazione, con avvertimento della reclamabilità del provvedimento stesso ai sensi dell'art. 38 CGS;

6°) che avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo il Sig. Pietro Leonardi, il quale ha eccepito a mezzo di distinti motivi:

a) l'inammissibilità del provvedimento per omessa e/o insussistente e/o carente motivazione;

b) l'insussistenza del *fumus boni iuris*;

c) l'insussistenza del *periculum in mora*,

ed ha concluso per l'annullamento e/o la revoca e/o l'inammissibilità della sospensione cautelare;

- che alla riunione odierna è comparso il reclamante, assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale si è riportato al reclamo, insistendo per il suo accoglimento; è altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha contestato la fondatezza del reclamo, chiedendone il rigetto;

**ritenuto**

- che l'impugnato provvedimento appare sufficientemente motivato, avendo richiamato gli estremi della istanza della Procura Federale, così che il dispositivo recante la sospensione risulta essere la logica conseguenza della parte motiva, tenuto anche conto che la motivazione *per relationem* è pacificamente ammessa purché il rinvio sia specifico, come lo è nel caso in esame;

- che il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, lungi dall'averne contenuti di merito, costituiscono il presupposto per l'eventuale adozione di un provvedimento d'urgenza, come è quello di cui si discute, che prescinde per l'appunto dal merito, che può essere fatto valere nelle più opportune sedi;

- che, più in particolare, nel mentre il *fumus boni iuris* appare sussistente dal semplice esame della documentazione acquisita agli atti e come sopra succintamente descritta, il *periculum in mora*, contrariamente alla deduzione del reclamante di non poter essere passibile della sospensione cautelare in quanto allo stato non tesserato, appare ugualmente sussistere, essendo detta sospensione cautelare per l'appunto finalizzata ad

evitare che il reclamante, attraverso un nuovo tesseramento, possa tornare a svolgere attività rilevante in ambito federale, reiterando la condotta contestatagli;  
 - che le ulteriori tesi sostenute dalle parti attengono al merito e non possono essere valutate nel presente procedimento;

P.Q.M.

Respinge il reclamo e conferma l'adottata sospensione.  
 Ordina incamerarsi la tassa versata.

**(11) – RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL SIG. GIAMPIETRO MANENTI – nota n. 678/1070 pf14-15/AM/SP/ma del 17.7.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

- vista la nota del 17 luglio 2015 trasmessa dalla Procura Federale FIGC con la quale si chiede che sia disposta la sospensione cautelare del Sig. Giampietro Manenti da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del CGS;
- attesa, come emerge dalla relazione di indagine e dagli atti penali depositati dalla Procura Federale, la particolare gravità delle condotte poste in essere dal Sig. Manenti, Presidente del CdA della Soc. Parma FC Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 19.3.2015, a fronte delle quali ha subito l'applicazione della misura cautelare in carcere ed attualmente degli arresti domiciliari;
- attesa la pericolosità e il disvalore che il Sig. Manenti ha dimostrato dal suo ingresso nell'ambito Federale nonché la provata capacità di porre in contatto il mondo del calcio con organizzazioni criminali come si rileva dall'Ordinanza di applicazione delle misure cautelari allegata all'istanza cautelare della Procura Federale.
- ritenuto che la gravità dei fatti e comportamenti rappresentati e attribuiti al Manenti con riferimento alle condotte poste in essere dopo l'acquisizione della Eventi Sportivi Spa, controllante della Società Parma FC Spa, pur se non ancora sottoposti al vaglio del giudizio disciplinare, inducono questo Tribunale ad accogliere l'istanza proposta;
- valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dei requisiti posti dall'art. 20 CGS.

Sospende

il Sig. Giampietro Manenti da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Si avvisa l'interessato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del CGS, decorso tale termine, il provvedimento di sospensione diverrà inefficace, salvo eventuali proroghe. Avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto reclamo a questo stesso Tribunale Federale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 CGS.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 24 luglio 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio